

L.R. 4 marzo 2019, n. 2: *"Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18"* – Oggetto assembleare n. 7391/2018

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 26 febbraio 2019**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

La legge ha ad oggetto una nuova disciplina regionale per il settore dell'apicoltura e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

L'articolo 1 riconosce l'apicoltura come attività agricola zootecnica e definisce le finalità e i principi per promuovere lo sviluppo, disciplinare l'esercizio dell'attività compreso lo sfruttamento delle risorse apistiche attraverso la pratica del nomadismo e la tutela delle api dal rischio delle morie e dell'inquinamento genetico della sottospecie locale. Per i medesimi fini la Regione Emilia-Romagna riconosce altresì l'importanza degli insetti pronubi. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 2 disciplina gli indirizzi e le modalità di attuazione degli interventi previsti per lo sviluppo del settore in conformità alla normativa specifica di livello comunitario e nazionale mediante il Programma apistico regionale poliennale. Al finanziamento di tale Programma si provvederà con risorse comunitarie rientranti nelle Organizzazioni Comuni di Mercato.

L'articolo 3 definisce lo strumento e le modalità attraverso cui individuare e attuare le misure di difesa igienico-sanitaria per la tutela della salute delle api e del consumatore di competenza della Sanità regionale, compreso il controllo del divieto di lasciare apiari in stato di abbandono. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 4 istituisce il Tavolo apistico regionale quale forma di consultazione pubblico-privata con gli stakeholders del settore per l'applicazione della legge, individuandone i soggetti partecipanti ed estendo l'invito, con riferimento alle materie da trattare, ad altri soggetti pubblici, nonché a privati esperti del settore e prevedendo che sia la Giunta regionale a definire le modalità di costituzione e funzionamento. La partecipazione ai lavori del Tavolo apistico è a titolo gratuito, pertanto non comporta oneri a carico della Regione.

L'articolo 5 prevede che sia la Giunta regionale a stabilire la disciplina per la movimentazione degli apiari nel territorio regionale, comprese le distanze di rispetto tra essi, ai fini del nomadismo e della pratica dell'impollinazione. Anche tale previsione non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 6 disciplina le modalità di svolgimento della pratica dell'impollinazione senza che siano previsti oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 7 individua le misure che dovranno essere attuate nella

Regione per la conservazione di questa sottospecie autoctona di *Apis mellifera* sottospecie ligustica. In particolare, gli allevatori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie *Apis mellifera* ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

Inoltre, su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie *Apis mellifera* ligustica, iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra Associazione di allevatori di api regine, delle Associazioni ed Organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un Istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione ed il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare dell'Albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della Commissione tecnica centrale dell'Albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie ligustica.

La Giunta regionale con specifico atto da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 3 e 4, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4.

L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 8 stabilisce le prescrizioni e i divieti per la tutela delle api e degli insetti pronubi dai trattamenti con prodotti fitosanitari e prevede che la Giunta possa stabilire particolari ulteriori disposizioni al fine di rafforzare tale tutela. L'articolo ha natura regolativa.

L'articolo 9 disciplina gli ambiti di competenza per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità preposte che saranno svolte senza oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 10 stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione delle norme e degli obblighi previsti dalla legge, individuando anche le fattispecie in cui si possono applicare deroghe e prescrizioni di regolarizzazione, e le Amministrazioni che introitano i proventi delle sanzioni, tra le quali la Regione Emilia-Romagna per le sanzioni di cui al comma 1 lettera e) del medesimo articolo. Il comma 2, in particolare, stabilisce una deroga alle sanzioni previste nel caso di un apiario in stato di abbandono per assenza del cartello identificativo dello stesso qualora tutti gli alveari siano identificati secondo le modalità previste dalla

normativa dell'Anagrafe apistica nazionale. L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

L'articolo 11 abroga la legge regionale del 25 agosto 1988, n. 35 e i collegati Regolamenti regionali e dispone la disapplicazione di alcuni decreti del Presidente della Giunta regionale.